

Elenco delle competenze dei redattori

- Art. 1** La FSFP pubblica un giornale federativo quale organo ufficiale.
- Art. 2** I redattori dispongono di regola, per ogni edizione, degli spazi seguenti:
- | | |
|----------------|-----------|
| parte tedesca | 10 pagine |
| parte francese | 8 pagine |
| parte italiana | 6 pagine |
- Art. 3** I redattori vengono eletti dal Comitato centrale secondo le direttive degli statuti della FSFP, in ragione di un redattore per ogni parte linguistica del giornale.
- Art. 4** Le condizioni richieste per essere nominati redattore sono le seguenti:
- essere membro della FSFP o esercitare un'attività vicina alla polizia
 - avere una buona cultura generale;
 - avere delle attitudini dal punto di vista giornalistico e linguistico
 - essere in grado di effettuare delle traduzioni da un'altra lingua ufficiale
- Art. 5** I redattori hanno il compito di pubblicare nel giornale federativo degli articoli di interesse generale per i membri, specialmente su questioni professionali, sociali, economiche e dell'attività di polizia in generale
- Art. 6** I redattori sono individualmente responsabili per la parte del giornale a loro attribuita, ad eccezione dei comunicati ufficiali degli organi dirigenti. Detti comunicati devono essere pubblicati per intero; essi beneficiano della precedenza in rapporto ad altre pubblicazioni. Nel limite del possibile i comunicati ufficiali delle sezioni devono essere pubblicati.
- I redattori hanno l'obbligo di dare un resoconto delle Assemblee dei delegati e delle sedute del Comitato centrale il più presto possibile, e di pubblicare le decisioni prese.
- I redattori possono decidere se pubblicare o meno, oppure ridurre, gli articoli ricevuti.



VSPB · FSFP

Verband Schweizerischer Polizei-Beamter
Fédération Suisse Fonctionnaires de Police
Federazione Svizzera Funzionari di Polizia

- Art. 7** Per litigi derivanti dalla loro attività, i redattori beneficiano del diritto all'assistenza giuridica della FSFP, conformemente al regolamento.
- Art. 8** Controversie e litigi fra i redattori e le sezioni o membri per questioni di pubblicazioni, che non possono essere regolati, devono essere sottoposti all'Ufficio esecutivo.
- Art. 9** I redattori sono tenuti ad osservare un'assoluta discrezione su tutte le questioni che concernono la redazione. Essi possono essere liberati dal segreto redazionale dall'Ufficio esecutivo nel caso in cui la FSFP potesse subire danno a seguito di una pubblicazione.
- Art. 10** I redattori trattano direttamente con la tipografia. Essi hanno l'obbligo di rispettare le scadenze fissate per l'invio degli articoli. L'approvazione dell'Ufficio esecutivo è necessaria qualora degli articoli esigono un supplemento di pagine del giornale federativo o aumentano gli impegni finanziari della FSFP.
- Art. 11** I redattori hanno diritto ad un'indennità annua ed al rimborso delle loro spese effettive il cui importo è fissato dal Comitato centrale. Essi devono presentare una fattura dettagliata alla fine di ogni trimestre.
- Art. 12** La cessazione delle attività di un redattore deve essere comunicata al più presto all'Ufficio esecutivo. Il redattore si impegna a collaborare con l'Ufficio esecutivo nella ricerca di un nuovo sostituto, ed a seguirlo all'inizio della sua attività.

Il presente elenco delle competenze dei redattori è stato approvato dal Comitato centrale durante la sua riunione del 17 giugno 2021 a Lucerna. Lo stesso annulla e sostituisce quello del 29 giugno 1996 ed entra in vigore il 17 giugno 2021.